

Codice A1816A

D.D. 23 settembre 2019, n. 3266

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ENTE GESTIONE AREE PROTETTE ALPI MARITTIME - Interventi selvicolturali in Comune di Chiusa Pesio (CN) loc. Vallone del Cavallo, Costa Gardiola - Istanza n. 48489/2019.**

VISTA la domanda n. 48489/2019 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dall'ENTE GESTIONE AREE PROTETTE ALPI MARITTIME nella persona del Direttore f.f. Sig. Giuseppe Canavese, pervenuta in data 21/08/2019 – assunta al Protocollo n. 37509, corredata dalla relativa documentazione progettuale;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Fabrizio Maglioni in data 16/09/2019, nel quale si esprime parere favorevole alla proposta di intervento, ai sensi del Regolamento forestale regionale vigente;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., l' ENTE GESTIONE AREE PROTETTE ALPI MARITTIME nella persona del Direttore f.f. Sig. Giuseppe Canavese, all'esecuzione degli interventi selvicolturali secondo quanto previsto dalla proposta di intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Chiusa Pesio	-----	48	36	44,1088	2,5910
Chiusa Pesio	-----	48	37	28,0002	0,5940
Chiusa Pesio	-----	48	39	4,9176	4,2410
Chiusa Pesio	-----	48	40	22,1075	7,4170
Chiusa Pesio	-----	48	41	6,0459	3,8450

Chiusa Pesio	-----	48	42	8,1581	8,1560
Chiusa Pesio	-----	48	43	0,0224	0,0224
Chiusa Pesio	-----	48	44	62,4257	46,3320
Totale					73,2074

- si approva la proposta di intervento che prevede l'esbosco delle piante schiantate con l'evento estremo di ottobre 2018;
- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 73,2074;
- eventuali ulteriori varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio/esbosco dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva il dato delle piante da esboscare fissato in n. 1900 ca.;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento che risulta pari a 2858 mc (2253 mc di larice, 458 mc di abete bianco e 187 mc di altre latifoglie; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- Il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante schiantate oppure ancora in piedi ma gravemente compromesse, potranno essere effettuati anche puntuali diradamenti per liberare le piante portaseme;
- non potranno essere tagliate/esboscate: le piante ancora in piedi con buon grado di vitalità e portamento;
- relativamente alla conservazione della biodiversità, tenuto conto del contenuto di progetto, si propone di prescrivere la conservazione a tempo indefinito di n. 4 piante/ha (2 vive e 2 morte), compatibilmente con le condizioni del soprassuolo;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- prima dell'inizio dei lavori, dovranno pervenire al Settore scrivente i piedilista di martellata / contrassegnatura delle piante da abbattere e di quelle da conservare a tempo indefinito;
- l'esbosco dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- tenuto conto di finalità e tipologia dell'intervento, particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- compatibilmente con le condizioni stazionali, i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- gli interventi di manutenzione della viabilità esistente, qualora necessari, dovranno effettuarsi nei limiti dell'art.48 del Regolamento forestale, che comportano movimenti terra nella quantità massima di 100 mc/ha intervento; qualora fosse necessario superare tali limiti dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni di rito;

- durante le operazioni di esbosco del legname, ove previsto, si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l’abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d’acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall’art.34 del Regolamento):
  1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
  2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
    - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell’efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
    - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l’innesco di fenomeni di erosione;
    - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
      - 1) chiusura e protezione degli accessi;
      - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l’erosione del suolo. L’interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
  - relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua e degli impluvi;
  - per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
  - dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
  - i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
  - entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L’inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore  
Dott. For. Fabrizio Maglioni